



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizi Sociali

Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2014

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n. 71 del 06/02/2006 integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26/02/2007, Deliberazione G.R. n.258 del 07.04.2008 e Deliberazione G.R.n.265 del 06.04.2009; della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 135 del 27.02.2014.

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 03.03.2014 ed entro e non oltre il giorno 01.04.2014, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1) Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Quarrata e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo
- b) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore a € 28.237,55;
- c) valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo , al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni , rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 (€ 13.035,88).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA " B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2014 e l'importo di € 28.237,55.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.000,00 (limite per l'accesso all'ERP per il 2014 determinato con D.G.R.T. n. 630 del 29.07.2013).

d) non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, come definito al successivo art. 2, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sginci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non in-

feriore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

d1) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.

e) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, sito nel comune di Quarrata, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

f) Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 06 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE

- 1) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 2, 1^aco., Del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef alla data di presentazione della domanda fatto salvo quanto riportato al successivo comma.
- 2) Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

Art. 3 – MODALITA' DEL CALCOLO DEL REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

5) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art. 4-AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1 del bando .

Art. 5-ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) I soggetti, in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle sopraccitate fascia "A" e "B" , in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE .

Art. 6-FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) Il Comune entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

2) Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.

3) Il Responsabile del procedimento , una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 come modificata dalla L.R. 45/98, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 del presente bando e all'estrazione tra i vari richiedenti che hanno la stessa percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 7- DURATA E MODALITÀ' DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Fino ad esaurimento del Fondo, la ripartizione ai Comuni delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità:

a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia " A" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 14%

b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia " B" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 24%

3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 2 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Quarrata, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. Il Comune di Quarrata si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale .

Il Comune si riserva all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

4) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue:

a) fascia " A " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00

b) fascia " B " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00

5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2014 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda, ad eccezione dei contratti stipulati a seguito di emissioni di sentenza di sfratto esecutiva.

6) L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi . Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

- 8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
- 9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 10) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8-MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione
- 2) A tale scopo l'Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione. **Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2015.**
- 3) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.
- 4) In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi.
La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.
- 5) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio. E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P.

Art. 9-TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il **01.04.2014**.

Art. 10- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e reperibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Via C. da Montemagno, 19 nei giorni dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 12,30 – sabato 8,30 – 12,00 e il martedì ore 15,00-18,00
- 2) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate all'U.R.P. o spedite tramite raccomandata A/R, in questo caso ai fini dei termini di cui al presente Bando farà fede il timbro postale di invio.

Art. 11-CONTROLLI E SANZIONI

- a) Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.
- b) Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il titolare dei dati personali è il Comune di Quarrata nella persona del Sindaco pro-tempore Marco Mazzanti.

Art. 13-NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T.96/96, alla Deliberazione G.R.T. n. 71/2006 integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26.02.2007 n.258 del 07.04.2008 e Deliberazione G.R.n.265 del 06.04.2009.

Quarrata, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Alessandra Tofani)